

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2016
534/2016/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 OTTOBRE 2016, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto legge 210/15);
- la legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione con modificazioni del decreto legge 210/15 (di seguito: legge 21/16);
- il decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151 (di seguito: decreto legge 98/16);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, in ultimo modificato con deliberazione 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 272/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, approvato con deliberazione 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTRG), approvata con la deliberazione 438/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con deliberazione 514/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
- la parte I del Testo Unico della regolazione della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2014, 19/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 19/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 415/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 415/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 652/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 652/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/com (di seguito: deliberazione 675/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 129/2015/R/com (di seguito: deliberazione 129/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2015, 451/2015/R/com (di seguito: deliberazione 451/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 657/2015/R/com (di seguito: deliberazione 657/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 138/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 139/2016/R/com (di seguito: deliberazione 139/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 352/2016/R/com (di seguito: deliberazione 352/2016/R/com);
- le sentenze del Consiglio di Stato 21 aprile 2016 n. 3552/2016 e 3356/2016 (di seguito: sentenze n. 3552/2016 e 3356/2016);
- il documento per la consultazione 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel, recante “Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico” (di seguito: documento per la consultazione 255/2016/R/eel);
- la segnalazione 7 luglio 2016, 377/2016/I/com, recante “Segnalazione al Governo e al Parlamento relativamente al prelievo dalle somme gestite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali stabilito dal Disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 9 giugno 2016, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva””;
- la comunicazione del 23 settembre 2016 della Sogin (prot. Autorità 26485 del 23 settembre 2016) (di seguito comunicazione 23 settembre 2016);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. n. 8039 del 14 settembre 2016 (prot. Autorità 26934 del 28 settembre 2016);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. prot. n. P20160074952 del 14 settembre 2016 (prot. Autorità 26043 del 20 settembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 21/16, prevede che l’Autorità provvede: *“ad adeguare, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa”*;

- con la deliberazione 138/2016/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per la determinazione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del sistema elettrico per le utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/15, come convertito in legge 21/16;
- con il documento per la consultazione 255/2016/R/eel, l'Autorità ha esposto i propri orientamenti iniziali per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come convertito in legge 21/16;
- il procedimento avviato con la deliberazione 138/2016/R/eel, a valle della chiusura della consultazione di cui al precedente alinea, è tuttora in corso;
- il punto 6, della deliberazione 138/2016/R/eel, prevede, altresì, che, nelle more dell'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 del medesimo provvedimento, i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 della deliberazione 657/2015/R/com e successivi aggiornamenti siano applicati alle utenze non domestiche in via provvisoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuare secondo le modalità che saranno definite con provvedimento adottato in esito al medesimo procedimento.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha sospeso la regolazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1 gennaio 2016, rimandando l'aggiornamento della suddetta regolazione all'esito del procedimento di verifica, da parte della Commissione europea, della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato;
- conseguentemente, con la medesima deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha transitoriamente rimosso, a partire dal 1 gennaio 2016, le norme introdotte dal 1 gennaio 2014 che differenziano la struttura delle componenti tariffarie A per i punti in media, in alta e altissima tensione per le imprese a forte consumo di energia elettrica dalle altre utenze;
- in particolare, con la deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2016, in relazione alla struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali:
 - per tutti i punti di prelievo in media, alta e altissima tensione l'annullamento delle aliquote delle componenti A2, A3, A4, A5 e As per i consumi, rispettivamente, superiori a 8 GWh/mese e a 12 GWh/mese;
 - per tutti i punti di prelievo, l'annullamento della componente tariffaria Ae;
- i suddetti criteri hanno trovato applicazione con la deliberazione 657/2015/R/com, che ha aggiornato i livelli delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico a partire dal 1 gennaio 2016;
- con la medesima deliberazione 657/2015/R/com, l'Autorità ha altresì, a partire dal 1 gennaio 2016:

- confermato le riduzioni delle componenti tariffarie di cui al decreto legge 91/14, come calcolate nella deliberazione 675/2014/R/com;
- previsto che dette riduzioni fossero transitoriamente applicate a tutti i clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, senza distinzione tra utenze nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica e le altre utenze, non essendo più applicabile, a partire dalla medesima data, detta distinzione;
- con le deliberazioni 139/2016/R/com e 352/2016/R/com l'Autorità ha esteso quanto previsto dalla deliberazione 657/2015/R/com anche al secondo e al terzo trimestre 2016;
- il suddetto procedimento di verifica da parte della Commissione europea non risulta ancora concluso.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la comunicazione 23 settembre 2016, la Sogin ha trasmesso, all'Autorità, l'aggiornamento del piano finanziario 2016, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere, dalla Cassa, erogazioni, a titolo di acconto, a valere sul conto di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- il gettito della componente tariffaria A5 risulta inferiore agli oneri di competenza stimabili in capo al conto di cui al comma 48.1, lettera d), del TIT, alimentato dalla medesima componente A5 (di seguito: conto A5); e che la liquidità accumulata sul conto A5 non risulta più adeguata a coprire detti oneri nel medio termine;
- il gettito della componente tariffaria As risulta inferiore agli oneri di competenza stimabili ad oggi in capo al conto di cui al comma 48.1, lettera p), del TIT, alimentato dalla medesima componente As;
- i dati di prelievo di energia elettrica dei primi mesi del 2016 risultano, a consuntivo, inferiori rispetto alle previsioni sulla base delle quali sono state elaborate le stime degli oneri di competenza del medesimo anno 2016 in capo al conto alimentato dalla componente UC3;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore elettrico.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- il gettito della componente tariffaria UG1 nei primi sette mesi dell'anno 2016 ha raccolto disponibilità finanziarie sufficienti per coprire gli oneri di perequazione di competenza 2015, come stimabili sulla base dei dati di consumo a consuntivo del medesimo anno 2015, in capo al conto di cui al comma 70.1, lettera c), della RTDG, alimentato dalla medesima componente UG1 (di seguito: conto UG1);

- sulla base dell'andamento dei consumi nei primi sette mesi dell'anno 2016, gli oneri di perequazione di competenza del medesimo anno in capo al conto UG1 sono previsti in diminuzione rispetto a quelli del 2015;
- con le sentenze 3552/2016 e 3356/2016, il Consiglio di Stato ha annullato parzialmente le deliberazioni dell'Autorità 272/2013/R/gas, 438/2013/R/gas, 19/2014/R/gas, 415/2014/R/gas e 652/2014/R/gas;
- l'Autorità avvierà un procedimento per l'ottemperanza di quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato di cui al precedente punto; conseguentemente, solo in esito a tale procedimento sarà possibile determinare, in dettaglio, l'impatto, in aumento, sulla componente tariffaria CV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl;
- l'attuale decisione sull'aggiornamento della componente tariffaria CV^{FG} ha, pertanto, natura provvisoria e sarà oggetto di possibile successivo adeguamento in relazione allo svolgimento del richiamato procedimento;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore gas.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 98/16, prevede che agli oneri di cui al comma 1 del medesimo articolo *“in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 191 del 2015, così come modificato dal comma 1 del presente articolo”*.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin di:
 - 20 milioni di euro entro il 7 ottobre 2016;
 - 20 milioni di euro entro l'11 novembre 2016;

- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2;
- adeguare al rialzo le componenti tariffarie A5 e As;
 - prevedere, in via prudenziale, un adeguamento al rialzo della componente tariffaria UC3, a valere dal 1 ottobre 2016;
 - procedere all'annullamento della componente tariffaria UG1 a partire dal 1 ottobre 2016;
 - confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- a) 20 milioni di euro entro il 7 ottobre 2016;
 - b) 20 milioni di euro entro l'11 novembre 2016
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2016 sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2016 sono fissati come indicato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento.
- 2.3 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2016, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG₁ in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2016 sono fissati come indicato nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2016 sono fissati come indicato nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento.
- 3.3 Il valore della componente CV^{FG}, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui al comma 2.3, della deliberazione 129/2015/R/com, è confermato.

- 3.4 Il valore della componente φ , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2016, di cui al comma 4.2, della deliberazione 451/2015/R/com, è confermato.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 Ai sensi del punto 6, della deliberazione 138/2016/R/eel, nelle more del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della medesima deliberazione, i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente provvedimento sono applicati alle utenze non domestiche in via provvisoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuare secondo le modalità che saranno definite con provvedimento adottato in esito al citato procedimento.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni